



Istituto Comprensivo "MORO – PASCOLI"

via Venezia,36 – 81022 Casagiove (Ce) - distretto n. 12
C.F. 93085870611 - Cod. Mecc. CEIC893002 – Codice Univoco Ufficio UFIOD3
e-mail: ceic893002@pec.istruzione.it - e-mail: ceic893002@istruzione.it
tel.: 0823/468909 – fax: 0823/495029

Prot. n. 1352/IV.8

Casagiove, 07/02/2022

Agli alunni e alle Famiglie
Al Personale docente
Alla DSGA
Al Personale ATA
Agli Atti
Al Sito web

Oggetto: D.L. 4 febbraio 2022, n. 5. Nuove modalità di gestione dei casi di positività - Circolare Ministero della Salute prot. n. 9498 del 04/02/2022.

Si comunica a tutti i soggetti in indirizzo che il D.L. in oggetto ha modificato la previgente normativa relativa alla gestione dei casi di positività al COVID-19 nel contesto scolastico. Pertanto si riportano di seguito le nuove disposizioni di legge al fine della condivisione fra tutte le componenti per la migliore collaborazione possibile.

Nello schema seguente le novità introdotte dal citato D.L. n. 5.

Art. 6. Gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo	
Scuola Infanzia	FINO A 4 CASI di positività nella sezione o gruppo classe: regime sanitario di autosorveglianza con esclusione dell'obbligo di mascherina fino a 6 anni; attività in presenza; utilizzo di mascherine FFP2 per docenti e educatori per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19; obbligo di effettuare un test antigenico rapido/molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno dalla data dell'ultimo contatto. L'esito negativo del test antigenico autosomministrato va attestato con autocertificazione.
	5 O PIÙ CASI di positività nella sezione o gruppo classe: quarantena precauzionale per 5 giorni; sospensione attività in presenza per 5 giorni Riammissione in classe con test antigenico rapido/molecolare con esito negativo (effettuato anche in centri privati a ciò abilitati). Nota Bene: La quarantena di 5 giorni si ha qualora il 5° caso di positività si verifichi entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente, escludendo dal calcolo il personale educativo e scolastico.

<p>Scuole Primarie</p>	<p><u>FINO A 4 CASI di positività</u> nella classe: attività in presenza; utilizzo di mascherine FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;</p> <p>obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.</p> <p>L'esito negativo del test antigenico autosomministrato va attestato con autocertificazione</p> <hr/> <p><u>5 O PIÙ CASI di positività</u> nella classe Regime sanitario di autosorveglianza Per coloro che</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimostrino di avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni - di essere guariti da meno di 120 giorni - di essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario - di avere effettuato la dose di richiamo (ove prevista) <p>attività in presenza con utilizzo di FFP2 fino al 10° giorno dalla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;</p> <p>In caso di <u>idonea certificazione di esenzione</u> dalla vaccinazione <u>su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale:</u> attività didattica in presenza; utilizzo di FFP2 fino al 10° giorno dall'ultimo contatto con l'ultimo soggetto positivo al COVID-19</p> <p>Per gli altri alunni quarantena precauzionale per 5 giorni; sospensione attività in presenza per 5 giorni Riammissione in classe con test antigenico rapido/molecolare con esito negativo (effettuato anche in centri privati a ciò abilitati).</p> <p><u>Nota Bene:</u> Si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente, escludendo dal calcolo il personale educativo e scolastico</p>
<p>Scuola Secondaria I grado</p>	<p><u>1 caso di positività nella classe</u> attività in presenza; utilizzo di FFP2 fino al 10° giorno dalla data dell'ultimo contatto con il caso positivo al COVID-19</p> <hr/> <p><u>2 o più casi di positività nella classe</u> Regime sanitario di autosorveglianza Per coloro che</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimostrino di avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni - di essere guariti da meno di 120 giorni - di essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario - di avere effettuato la dose di richiamo (ove prevista) <p>attività in presenza; utilizzo di FFP2 fino al 10° giorno dalla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19</p> <p>In caso di <u>idonea certificazione di esenzione</u> dalla vaccinazione <u>su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale:</u> attività didattica in presenza; utilizzo di FFP2 fino al 10° giorno dall'ultimo contatto con l'ultimo soggetto positivo al COVID-19</p> <p>Per gli altri alunni quarantena precauzionale per 5 giorni; sospensione attività in presenza per 5 giorni</p>

	Riammissione in classe con test antigenico rapido/molecolare con esito negativo (effettuato anche in centri privati a ciò abilitati).
--	--

Nota Bene:

Si ricorre alla **didattica digitale integrata** se l'accertamento del **secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni** dall'accertamento del caso precedente, escludendo dal calcolo il personale educativo e scolastico

Nel caso di attivazione della DDI, la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza si controlla mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 .

Infine, si precisa ulteriormente che per contatti stretti asintomatici di soggetti

- non vaccinati, oppure
- che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, oppure
- che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni,
- che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

si applica la misura della quarantena con durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo. Il **termine della quarantena è dato dall'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo**. Se durante la quarantena si manifestano sintomi è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici di soggetti che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

si applica la misura dell'autosorveglianza con durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo.

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Per il personale docente resta confermata la procedura dell'**Autosorveglianza**.

Si precisa, altresì, che **l'art. 4 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'art. 30 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati** a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto e pertanto le **eventuali misure già disposte ai sensi del citato art. 4 vanno ridefinite (art. 6, comma 6) in funzione di quanto disposto dall'art. 6, D.L. n. 5.**

Alla luce di quanto precede, tutte le classi in quarantena per le quali siano già trascorsi 5 giorni, sono riammesse in presenza nell'immediato, previa esibizione di test con esito negativo.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Teresa Luongo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93